

-----S T A T U T O-----

-----della Fondazione-----

----"Centro d'Assistenza e di Formazione Cristiana EMMAUS"----

-----Roccella Jonica.-----

Allegato "B" al  
N. 10724 del  
Decreto

Art. 1 - E' costituita la Fondazione "Centro d'Assistenza e di  
Formazione Cristiana EMMAUS", avente sede in Roccella Jonica  
(RC), in Contrada Ferraro.-----

Art. 2 - Scopo della Fondazione è quello di promuovere inizia-  
tive varie in favore della famiglia e in modo particolare del-  
l'infanzia in stato di abbandono morale e materiale, da attua-  
re nelle diverse forme di assistenza, anche attraverso la ge-  
stione di scuole d'insegnamento elementare e medio e di forma-  
zione professionale con relativi laboratori e lavorazione.----

In particolare, la Fondazione provvederà:-----

a) - all'assistenza spirituale, morale e materiale della  
famiglia e della gioventù;-----

b) - all'assistenza scolastica con riferimento ad ogni or-  
dine e grado di studi.-----

La Fondazione può promuovere iniziative in altri campi assi-  
stenziali come l'assistenza alle persone anziane, ai portatori  
di handicap ed in genere a chiunque è bisognoso di assistenza  
morale, materiale e spirituale. Inoltre può attivare case di  
famiglia per minori.-----

Infine può organizzare ritiri spirituali per famiglie e cam-  
peggi per minori. Può promuovere, organizzare e gestire semi-

nari, scuole e centri di formazione per operatori e volontari  
in attività spirituali, sociali e educative anche in collabo-  
razione con altri organismi.-----

Nell'assistenza, la prevenzione di dipendenze (droga, alcool,  
tabacco ed altre) e comunque in qualunque altra attività o  
problema di natura spirituale o sociale, può intervenire anche  
in collaborazione con Enti, Associazioni e servizi pubblici  
in conformità alla Sacra Scrittura.-----

Art. 3 - Per il soddisfacimento delle attività di cui al pre-  
cedente articolo, la Fondazione potrà compiere tutti gli atti  
necessari, di natura patrimoniale purché permeati di carità  
cristiana, nello spirito e nel modo, con esclusione assoluta  
di intenti speculativi.-----

Art. 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni  
mobili ed immobili meglio specificati nell'atto costitutivo.-

Il patrimonio sarà incrementato da donazioni, lasciti, legati  
ed erogazioni, in genere di quanti, persone fisiche e giuridi-  
che, pubbliche e private, abbiano desiderio e cura di poten-  
ziare la benefica Istituzione.-----

La Fondazione provvede al conseguimento dello scopo con le of-  
ferte provenienti dall'Italia o dall'Estero, con le rendite  
del suo patrimonio, con le entrate derivanti da eventuali ret-  
te corrisposte da persone fisiche o giuridiche per gli assi-  
stiti, e da eventuali contributi e sovvenzioni assicurati da  
Enti Pubblici e Privati, oltre quanto a specificarsi nell'atto

costitutivo.-----

Art. 5 - Organi della Fondazione sono: a) - Il Presidente; b)  
- Il Vice - Presidente; c) - Il Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli organi vengono rinnovati ogni tre anni ed i componenti possono essere rieletti.-----

In caso di vacanza della carica di un membro prima della scadenza del triennio, si provvederà alla sostituzione del componente mancante; il nuovo componente cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri Consiglieri.-----

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione è costituito dai seguenti tre o cinque membri: a) il presidente; b) il vicepresidente; c) uno o tre consiglieri. La nomina di tutti i membri e di tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto al vescovo presidente della Chiesa Evangelica della Riconciliazione.-----

Art. 7 - Per poter essere eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione, i candidati devono avere i seguenti requisiti:-----

a) - devono dimostrare una vita morale e spirituale coerente con gli insegnamenti della Sacra Scrittura. In modo particolare devono avere realizzato personalmente l'esperienza della nuova nascita, ed essere membri impegnati ed attivi della Chiesa Evangelica della Riconciliazione.-----

b) se stranieri, devono aver vissuto per cinque anni almeno in Italia e avere svolto per lo stesso periodo di tempo

un'attività effettiva nel campo spirituale e/o sociale o assistenziale.-----

c) - essere fedeli nello svolgimento del loro compito alla linea spirituale e teologica della Chiesa Evangelica della Riconciliazione.-----

d) - salvo dispensa scritta del vescovo presidente della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, non aver superato il 70° anno di età.-----

La verifica delle condizioni di cui sopra è a carico del vescovo presidente della Chiesa Evangelica della Riconciliazione.-----

Art. 8 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede le sedute consiliari e le dirige; firma gli atti e quanto occorra per la esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; controlla il buon andamento spirituale; morale ed amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma quando, ad iniziativa e su proposta del vescovo presidente della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, cui è comunque sottoposta l'approvazione definitiva dello stesso, si renda necessaria; provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e al disimpegno dei rapporti con ogni autorità e persona; adotta in caso di necessità e urgenza i provvedimenti più opportuni; provvede agli atti di amministrazione spettantegli per delega del Consiglio di Amministrazione o in base ai

poteri risultanti dal presente Statuto; assicura l'amministrazione della Fondazione in tutti i casi di mancanza o di carenza di funzionalità del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Presidente, o in caso di impedimento, il vice - presidente, ha l'obbligo alla scadenza del mandato o in caso si renda necessario per qualsiasi motivo integrare membri del Consiglio, d'informare il vescovo Presidente della Chiesa Evangelica della Riconciliazione cui spettano di diritto tali nomine.-----

Art. 9 - I Componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a due sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.-----

Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.-----

Spetta tra l'altro al Consiglio:-----  
approvare ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo; procedere, d'intesa col Presidente e nel rispetto dei meccanismi di cui all'art. 8, alla riforma dello Statuto, di cui l'art. 2 non può essere modificato; procedere ad acquisti, permuta, vendite di beni immobili; transigere e fare compromessi; compiere o autorizzare operazioni di qualsiasi genere presso Banche, enti pubblici e privati; deliberare la nomina, sospensione e dispensa dal servizio del personale; deliberare i regolamenti interni per l'ordinamento delle attività e dei servizi;

autorizzare il Presidente alla rappresentanza in giudizio e fare quanto altro si renda necessario e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.-----

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, entro il 31 maggio ed il 31 ottobre, e ogni qualvolta, poi, lo richieda una necessità urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due terzi dei Consiglieri.-----

La convocazione sarà fatta dal Presidente con invito scritto da inviare al domicilio del Consigliere almeno una settimana prima del giorno fissato per la seduta. L'invito deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.-----

Le deliberazioni devono essere prese con l'intervento di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e a maggioranza di voti degli intervenuti. Nel caso di votazioni risultanti con numero pari di voti, la proposta si intende respinta.-----

Art. 12 - Il verbale delle sedute viene sottoscritto dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 13 - Il Segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Presidente e può essere scelto tra i componenti il Consiglio nonché tra il personale in servizio presso la Fondazione. L'incarico è annuale e viene espletato a far tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre.-----

Il Tesoriere della Fondazione viene nominato dal Presidente e può essere scelto tra i componenti il Consiglio nonché tra il personale in servizio presso la Fondazione. L'incarico è triennale e viene rinnovato nello stesso momento del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 14 - I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere svolgono le funzioni loro proprie a titolo gratuito; essi possono ricevere il rimborso delle sole spese necessarie all'esercizio dell'ufficio loro affidato nei limiti del riconoscimento che ne farà il Consiglio.-----

Art. 15 - La qualità di Consigliere si perde per dimissioni, per indegnità morale, per sviamento spirituale e per la perdita di capacità pubbliche e private. L'accertamento dell'indegnità, dello sviamento o perdita di capacità è a carico del vescovo Presidente della Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Il Consigliere che trasferisce il suo domicilio all'estero perde il suo incarico.-----

Art. 16 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.-----

Art. 17 - Al fondatore dell'Istituzione e a sua moglie viene concesso, vita natural durante e salvo rinuncia, l'usufrutto dello appartamento occupato attualmente nell'immobile "Arca della Salvezza" sito in contrada Ferraro, Roccella Jonica.-----

Art. 18 - Nel caso in cui la Fondazione non dovesse conseguire i suoi scopi o non li potesse più conseguire, per qualsivoglia ragione, ad iniziativa e dietro indicazione del vescovo presidente della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, i beni mobili ed immobili da essa posseduti saranno attribuiti ad altra opera simile della stessa Chiesa operante in Italia, oppure all'Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione o suoi aventi causa.-----

Lo scioglimento della Fondazione dovrà essere approvato, sentito il parere vincolante del vescovo presidente della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, dal Consiglio di Amministrazione della stessa.-----

Art. 19 - Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate dallo Stato e dalla Regione in materia di assistenza e beneficenza pubblica e circa l'assistenza e la protezione dell'infanzia.-----

Firmato Ernest Daniel BRETSCHER-----

IMPERITURA Giuseppe-----

QUIRINO Emilio-----

Achille GIANNITTI Notaio-----

La presente copia è conforme all'originale consta di n. ....<sup>15</sup>.... pagine e si rilascia per uso ...**CONSENTITO**...

Gioiosa Ionica,

06 APR. 2009

IL NOTAIO

